CONTRATTO D'OPERA

DIREZIONE GENERALE ARCHIVI

[art. 2222 e ss. ex c.c.]

Con il presente contratto, avente ogni più ampio effetto di legge, tra:

la **Direzione Generale Archivi** [C.F. 80222830582] - di seguito sinteticamente anche "Amministrazione" o "Direzione" - con sede in Roma via di San Michele, 22, qui rappresentata dalla Dirigente del Servizio I – Organizzazione e funzionamento della Direzione generale Archivi dott.ssa Maula Sciri - da una parte,

Не

- la Dottoressa Giovannetti Elisa [C.F. GVNLSE74L65D704A - P.IVA 04579720402] in avanti per brevità anche "Collaboratore" – nata a Forli (FC) 25/07/1974 residente a Forli (FC) in Via Lino Bertoni n.11 la quale dichiara: a) di essere munita di poteri idonei alla contrattazione e alla sottoscrizione del presente atto; b) di essere nella piena capacità giuridica e di agire; c) di non trovarsi in condizioni di incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione – dall'altra parte,

VISTI

- il D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 368, recante "Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", e in particolare l'articolo 7;
- la L. 31 dicembre 2009, n. 196, recante "Legge di contabilità e finanza pubblica";
- il D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance", come modificato con D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 123;

1



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHIVI

- il D.L. 1° marzo 2021, n. 22, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", come convertito, con modificazioni, dalla L. 22 aprile 2021, n. 55, e in particolare l'articolo 6;
- il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo 28 gennaio 2020, n. 21, recante "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo";
- il D.L. 9 giugno 2021, n. 80, recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia", come convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2021, n. 113, e in particolare l'articolo 1-bis, commi 1, 3 e 4;
- il Decreto del Direttore generale Archivi rep. n. 832 del 28 ottobre 2021 recante "Avviso di selezione per il conferimento di incarichi di collaborazione, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, da svolgersi presso gli Archivi di Stato, le Soprintendenze archivistiche e le Soprintendenze archivistiche e bibliografiche del Ministero della cultura" e il Decreto del Direttore generale Archivi rep. n. 866 del 5 novembre 2021 di integrazione del predetto decreto;
- il Decreto del Direttore generale Archivi rep. n. 1073 del 30 novembre 2021 di istituzione della Commissione incaricata della valutazione delle candidature per il conferimento degli incarichi di collaborazione di cui sopra;
- i verbali della sopra citata Commissione di valutazione, trasmessi alla Direzione generale Archivi con nota del 17 gennaio 2022, acquisita agli atti con prot. n. 1093 del 20 gennaio 2022;
- il Decreto del Direttore generale Archivi rep. n. 281 del 22/03/2022, con il quale è stato disposto il conferimento degli incarichi di collaborazione ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di cui all'Allegato 1 del medesimo Decreto e con il quale la dott.ssa Maula Sciri, dirigente del Servizio I Organizzazione e funzionamento è stata delegata alla sottoscrizione dei contratti d'opera relativi ai medesimi incarichi;
- che la dottoressa Giovannetti Elisa dichiara di essere consapevole: i) che l'interesse della Direzione alla stipula del presente accordo sussiste solo nella misura in cui le prestazioni in questo previste siano perfettamente e completamente eseguite; ii)



che, viceversa, non sussisterà alcun interesse dell'Amministrazione ad ottenere prestazioni incomplete o non eseguite a regola d'arte, dovendosi comunque qualificare le prestazioni assunte con il presente contratto di mezzi e non di risultato;

CONSIDERATO

- che l'Amministrazione ha acquisito: i) la dichiarazione sull'insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità; ii) la dichiarazione sottoscritta dall'interessato ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con cui il collaboratore, consapevole delle responsabilità penali di cui all'articolo 76 del medesimo D.P.R., ha attestato il possesso dei requisiti e dei titoli di accesso alla procedura di selezione in parola;
- che i controlli di cui all'articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000 potranno essere eseguiti anche successivamente al conferimento dell'incarico;
- che in caso di esito negativo di detti controlli il contratto si intenderà risolto senza corresponsione di alcun emolumento e, in caso di dichiarazioni false o mendaci, l'Amministrazione procederà alla segnalazione agli organi competenti per l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000;
- che l'Amministrazione intende stipulare con la dottoressa Giovannetti Elisa un contratto d'opera professionale;



SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premesse

Le premesse al presente contratto sono parte integrante e sostanziale dello stesso.

Art. 2 – Oggetto del contratto

Il presente contratto ha per oggetto l'incarico di collaborazione ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, presso l'Istituto – Archivio di Stato di Forli-Cesena.

Il collaboratore è chiamato a supportare l'attività dell'Archivio di Stato di Forli-Cesena nelle attività di tutela e valorizzazione del patrimonio archivistico.

L'attività di collaborazione è svolta personalmente dal collaboratore, in modo flessibile e autonomo e senza vincolo di subordinazione, essendo reciproco intendimento escludere la riconducibilità di tale rapporto ad un rapporto di lavoro subordinato.

Art. 3 – Descrizione dell'incarico

L'incarico al Collaboratore comprende ogni attività diretta a riconoscere, proteggere e conservare i beni del patrimonio archivistico, migliorare le condizioni di conoscenza e di conservazione dello stesso e aumentarne la sicurezza ai fini della loro conservazione e fruizione.

L'Amministrazione si impegna a fornire la documentazione e quant'altro necessario per consentire al Collaboratore di espletare adeguatamente l'incarico.



Art. 4 – Polizza assicurativa e responsabilità

Il Collaboratore è chiamato alla stipula di polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale e di polizza infortuni.

L'Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità in relazione a danni causati dal Collaboratore a persone e/o cose nel corso di esecuzione del presente contratto.

Art. 5 – Compenso preventivato

In esito all'accertamento da parte dell'Amministrazione della completa e perfetta esecuzione del presente contratto sarà corrisposto, nei tempi e nei modi disciplinati dai successivi artt. 9 e 17, l'onorario di € 25.000,00 per ciascun anno [euro venticinquemila/00] oltre Cassa ed I.V.A. nell'aliquota in vigore. (Importo annuo indicato nell'Avviso di selezione pari ad euro 25.000,00 rapportato al periodo effettivo di svolgimento dell'incarico di collaborazione)

Nulla sarà dovuto in caso di imperfetta o parziale esecuzione del presente accordo.

Art. 6 – Tempi d'esecuzione

Il presente incarico decorrerà dal 1 giugno 2022 al 31 dicembre 2023 ed è esclusa ogni tacita proroga. Resta inteso che l'efficacia e l'esecuzione del presente contratto sono condizionate all'esito positivo del procedimento di controllo preventivo da parte della Corte dei Conti come previsto dall'art. 3 della Legge 14 gennaio 1994 n. 20. Ogni ulteriore accordo concernente l'eventuale differimento del termine dovrà risultare da atto scritto e sottoscritto dalle parti.

Art. 7 - Obblighi del prestatore

Il Collaboratore si impegna ad adempiere agli obblighi previsti dal presente contratto con diligenza e competenza adeguate alle complessità dell'incarico e nel rispetto delle modalità concordate.



DIREZIONE GENERALE ARCHIVI

Il Collaboratore si impegna a non assumere incarichi e consulenze né a svolgere attività lavorative che possano configurare l'insorgere di incompatibilità per il corretto svolgimento dell'incarico.

Il Collaboratore si impegna a conservare ed utilizzare i dati raccolti, oggetto del presente contratto, esclusivamente per le finalità previste nel presente contratto nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati (D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e Regolamento (UE) 2016/679). Di conseguenza, il Collaboratore è tenuto ad adottare tutte le misure che siano da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenere segrete le informazioni e i dati acquisiti, a qualunque titolo, nello svolgimento della propria attività di collaborazione, fermo restando che non potrà farne uso, né riferire o permettere l'accesso a terzi senza l'espresso consenso scritto della Committenza. In caso contrario la Committenza si riserva di adire alle vie legali.

Art. 8 – Consenso al trattamento dei dati personali e tutela della privacy

Il Collaboratore accetta che i suoi dati personali che sono stati, o saranno in futuro, ottenuti dall'Amministrazione, vengano conservati ed elaborati mediante computer o manualmente, per qualunque scopo relativo all'amministrazione, gestione del presente incarico o in relazione agli obblighi di legge.

Per la tutela del Collaboratore, rispetto al trattamento dei dati personali, saranno osservate le disposizioni di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e al Regolamento (UE) 2016/679 che il Collaboratore dichiara di conoscere e accettare. Il responsabile per il trattamento dati è la Direzione generale Archivi.

Art. 9 - Liquidazione dei corrispettivi

Il presente contratto si intende stipulato a corpo e non a misura.

L'onorario sarà corrisposto in più soluzioni secondo le seguenti modalità:

 un primo acconto pari al 15% dell'intero importo contrattuale, previa emissione del documento fiscale entro la data del 30 giugno 2022 oltre Cassa ed I.V.A. nell'aliquota in vigore;



n.2 (due) stati di avanzamento trimestrali per l'anno 2022 e n.3 (tre) quadrimestrali per l'anno 2023 corrispondenti al residuo contrattuale dalla data di registrazione del Contratto da parte degli Organi di controllo, mediante presentazione di documento

DIREZIONE GENERALE ARCHIVI

fiscale. Il documento fiscale relativo all'ultimo stato di avanzamento di ciascun anno dovrà essere emesso entro e non oltre il 20 novembre.

Il Collaboratore si impegna, ai sensi dell'art. 1260, c.c. a non cedere a terzi i crediti derivanti dal presente atto.

Il Collaboratore, nel rispetto dei termini e delle condizioni previste nel contratto, emetterà la fattura nel rispetto della legislazione vigente sulla fatturazione elettronica.

Art. 10 - Risoluzione dell'incarico e rinuncia

Prima della scadenza naturale del contratto, la Committenza potrà risolvere per qualsiasi motivo l'incarico conferito al Collaboratore, fatto salvo il diritto al compenso maturato fino alla data di risoluzione del contratto.

Il Collaboratore potrà rinunciare all'incarico per giusta causa o per giustificato motivo mantenendo il diritto a un compenso proporzionato al lavoro svolto, con esclusione di ogni ulteriore reciproco onere.

Art. 11 - Elezione del domicilio e forme delle comunicazioni

Ai fini del presente contratto entrambe le parti eleggono domicilio presso le rispettive PEC.

Le notifiche e le comunicazioni relative ai termini per gli adempimenti contrattuali e a qualsiasi altro elemento o circostanza afferente il presente contratto saranno quindi effettuate a mezzo posta certificata.

Art. 12 - Disciplina

L'affidamento sarà eseguito con l'osservanza dei patti, oneri e condizioni previsti:

- dal presente contratto;



- dalla legge e dal regolamento sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
- dal codice civile per quanto non espressamente regolato dal presente accordo.

La sottoscrizione del contratto vale per il Collaboratore contraente anche quale dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione di tutte le norme testé elencate, nonché della vigente disciplina antimafia.

Il contraente si obbliga al più stringente rispetto delle norme relative alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 assumendo l'obbligo espresso a compiere ogni adempimento necessario al rispetto della normativa.

Clausola risolutiva il presente contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato, nel caso in cui le transazioni finanziarie ad esso afferenti o riconducibili siano eseguite senza avvalersi di banche o di Poste Italiane S.p.a, così come previsto dall'art. 3, co. 8 L. 136/10.

Art. 13 - Modalità di pagamento

I corrispettivi saranno pagati mediante accredito sul conto corrente bancario intestato alla dottoressa Giovannetti Elisa distinto dalle seguenti coordinate:

IBAN: IT91B0854213200000000228414.

Art. 14 - Divieto di cessione del contratto

La cessione del contratto è vietata.

Art. 15 - Controversie

Quanto alla competenza territoriale a conoscere delle controversie derivanti dal contratto oggetto di tale atto, le parti convengono che questa spetti al giudice del luogo dove il contratto è stato stipulato.



Art. 16 - Forma di stipula

Il presente atto, formato e stipulato in modalità elettronica, è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera *s*), del D.Lgs. n. 82/2005. Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, secondo comma e 40 del T.U. dell'imposta di registro approvato con D.P.R. 26 aprile n. 131.

Art. 17 - Efficacia ed esecuzione del contratto

L'efficacia e l'esecuzione del presente contratto sono condizionate all'esito positivo del procedimento di controllo preventivo da parte della Corte dei Conti come previsto dall'art. 3 della Legge 14 gennaio 1994 n. 20. L'importo di cui all'art. 5 sarà adeguato proporzionalmente alla data di effettiva decorrenza dopo la citata registrazione. Nel caso in cui il predetto controllo dia esito negativo, il contratto si intende risolto dal momento della sottoscrizione e nulla è dovuto alla dottoressa Giovannetti Elisa.

Letto, approvato e sottoscritto
Il Collaboratore
Giovannetti Elisa

La Dirigente del Servizio I Dott.ssa Maula Sciri